InformaClienti
NUMERO 4 DEL **30/04/2026**
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI APRILE

IN PRIMO PIANO

NUOVE SEMPLIFICAZIONI FISCALI E BONUS START-UP

Pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 91 del 20 aprile 2026 la conversione in Legge n. 50/2026 del Decreto Pnrr (D.L. n. 19/2026), in vigore dal 21 aprile scorso e che introduce ulteriori disposizioni per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra le novità principali, una semplificazione dei termini di fatturazione Iva (articolo 8, ai commi 3-*bis* e 3-*ter)*. La norma estende infatti la possibilità di emettere una fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo anche alle operazioni effettuate nell'ambito dei raggruppamenti temporanei di imprese (Rti). In questi casi, sarà la mandataria a poter emettere un'unica fattura in nome e per conto delle imprese partecipanti, riepilogando tutte le operazioni. L'obiettivo è alleggerire la gestione amministrativa e documentale per le imprese coinvolte in progetti comuni, superando la necessità di adempimenti separati. Sul fronte degli incentivi, viene introdotto un regime transitorio per la detrazione del 65% sugli investimenti in start-up innovative (ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 25). Per gli investimenti effettuati nel primo semestre 2025, le imprese potranno presentare domanda entro il 31 maggio 2026, indicando l'importo già realizzato. Una deroga alle regole ordinarie che richiedono la richiesta preventiva e che mira a favorire l'accesso all'agevolazione.

IL DECRETO BOLLETTE È LEGGE

Con la pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale** della legge 10 aprile 2026, n. 49, è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, il cosiddetto "Decreto Bollette", recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese. Tra gli interventi previsti dal provvedimento, entrato in vigore il 19 aprile scorso, è confermato l'incremento di due punti percentuali dell'aliquota IRAP - dal 3,9% al 5,9% - applicata alle imprese operanti nei comparti del settore energetico individuati da specifici codici ATECO, per i periodi d'imposta 2026 e 2027. Il provvedimento stanzia inoltre contributi diretti sulle bollette elettriche per le imprese per complessivi 431 milioni di euro nel 2026, 500 milioni nel 2027 e 68 milioni nel 2028, cui si aggiungono ulteriori 850 milioni derivanti dalla riduzione delle tempistiche di giacenza degli oneri di sistema nelle casse delle imprese distributrici. Il decreto promuove inoltre il ricorso ai Power Purchase Agreement (PPA) da parte delle PMI, per favorire la contrattazione a lungo termine di energia rinnovabile a prezzi calmierati, con il GSE nel ruolo di garante di ultima istanza. Sul fronte delle famiglie, confermato un contributo straordinario in fattura di 115 euro per il 2026 a favore dei nuclei titolari del bonus sociale elettrico, che si cumula allo sconto già vigente per un beneficio complessivo di circa 315 euro annui. Infine, per le famiglie non titolari del bonus sociale ma con ISEE fino a 25.000 euro, i fornitori di energia potranno riconoscere facoltativamente un ulteriore contributo straordinario per il biennio 2026-2027.

- *In GU il Decreto Carburanti per sostenere imprese ed economia*
- *ISA, pubblicato l'aggiornamento 2026*

NASPI: IN DUE TRANCHE L'INCENTIVO ALL'IMPRENDITORIALITÀ

Cambia l'incentivo all'autoimprenditorialità destinato ai lavoratori che hanno diritto alla NASpI. Come previsto dalla legge di Bilancio 2026 - che ha modificato il D.Lgs. 22/2015 (articolo 8) - l'**Inps** ha emanato il messaggio 1215 per recepire le novità, che valgono per tutte le richieste presentate dal 1° gennaio 2026.In base alle nuove disposizioni l'anticipazione non viene più corrisposta in un'unica soluzione ma in due tranche: "La prima rata, pari al 70 per cento dell'intero importo dovuto, viene erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione della NASpI" e "La seconda rata, pari al residuo 30 per cento, viene corrisposta al termine del periodo teorico di durata della NASpI" e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda di anticipazione. La seconda tranche è però subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto, dell'assenza di intervenuta rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione diretta "a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità". L'Inps sottolinea anche che un lavoratore che avesse ricevuto la prima tranche e poi avesse assunto nuovamente il ruolo di lavoratore subordinato, non solo non avrà diritto al rimanente 30% dell'anticipazione, ma dovrà restituire anche la prima rata già percepita. Unica eccezione è quella prevista per i soggetti che abbiamo utilizzato l'anticipazione per sottoscrivere una quota di capitale sociale della cooperativa della quale risultino poi dipendenti. Chi presenta domanda di assegno ordinario di invalidità, invece, dovrà scegliere tra le due prestazioni, con la sospensione dell'assegno in caso di opzione per l'anticipazione.

- *TFR al Fondo di Tesoreria: istruzioni Inps per i datori agricoli*
- *Agricoltura: soppressi cinque codici nei flussi Uniemens-PosAgri*
- *Congedo parentale: le istruzioni Inps sull'affiancamento fino a un anno*
- *Incentivo posticipo pensionamento: le istruzioni Inps*
- *Lavori usuranti: domande entro l'1.05*
- *Debiti contributivi: interessi scesi al 4,15%*

- *Nuovo Bonus mamme 2025: possibile richiedere riesame domande*
- *Congedo genitori residenti all'estero: gestione delle domande*
- *Reddito di libertà 2026: nuovi importi e scadenze*
- *Agricoltura: le aliquote contributive Inps per il 2026*
- *Uniemens: nuove indicazioni per spettacolo e sport*
- *DL Maltempo: le istruzioni Inps per integrazioni e indennità*
- *Bonus nuovi nati: al via le domande 2026*
- *DL Maltempo: le istruzioni Inps per la sospensione dei contributi*
- *Al via il servizio Gestione Integrata Indebiti*

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

SICUREZZA SUL LAVORO: ONLINE LA PIATTAFORMA GRATUITA NORME UNI

È online la nuova piattaforma per la libera consultazione delle norme tecniche UNI in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lo rende noto il **Ministero del Lavoro** con una nota del 28 aprile scorso, in cui precisa che l'iniziativa rientra tra gli interventi previsti dalla convenzione triennale sottoscritta da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Inail e UNI, in attuazione del Decreto Sicurezza sul lavoro, D.L. n. 159/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 198/2025. Attivata in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, la piattaforma mette a disposizione di lavoratori, imprese e professionisti le norme UNI richiamate dal Testo unico sulla sicurezza, D.Lgs. n. 81/2008, insieme a una selezione di recepimenti di standard europei CEN e di standard internazionali ISO di particolare rilevanza per la prevenzione. Il servizio è disponibile all'indirizzo www.uni.com/norme-sicurezza-lavoro. Prevista, inoltre, la pubblicazione trimestrale del Bollettino Ufficiale delle norme tecniche UNI, con aggiornamenti, revisioni e novità sugli standard in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- *Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile: prorogato il termine per la presentazione*
- *Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025: disponibili le FAQ ufficiali*
- *ETS: quando e come utilizzare il rendiconto per cassa aggregata*

SICUREZZA: DALL'INL PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SU NOVITÀ LEGGE ANNUALE PMI

Prime indicazioni operative sulle novità introdotte dalla Legge annuale sulle PMI in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le fornisce l'**Ispettorato nazionale del lavoro** (INL) con la **nota prot. n. 780** del 15 aprile scorso, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 34/2026, che introduce misure di semplificazione per le PMI e nuovi adempimenti per i datori di lavoro. Tra le principali novità, l'INL richiama le modifiche introdotte dall'art. 10 della legge n. 34/2026, che introduce modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza per le PMI, che dovranno essere elaborati dall'Inail per ridurre gli oneri burocratici per le imprese di minori dimensioni. La legge interviene anche sulla formazione, con l'inserimento della lettera b-bis al comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, prevedendone l'obbligatorietà anche durante "i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione sia di riduzione dell'orario di lavoro". Inoltre, il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro che rifiuti di partecipare a un corso di formazione o riqualificazione, compreso quello in materia di salute e sicurezza, o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo, decade dal trattamento. In tema di lavoro agile, per le attività svolte in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità sono assolti tramite la consegna, almeno annuale, di un'informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In caso di violazione di tale obbligo, per datore di lavoro e dirigente è prevista la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. Infine, l'Ispettorato segnala le modifiche sulle attrezzature di lavoro, con l'inserimento della verifica triennale per le piattaforme di lavoro mobili elevabili e per le piattaforme di lavoro fuori strada utilizzate nelle operazioni in frutteto.

❖ *In arrivo le linee guida INL per recupero crediti della patente*

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PATENTE A CREDITI: COME RECUPERARE I PUNTI DECURTATI

Con la circolare n. 12/2026, l'**INAIL** ha delineato le modalità operative per il reintegro dei crediti sulla patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. L'intervento fa seguito al Decreto direttoriale n. 24/2026 con cui l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha disciplinato la costituzione delle Commissioni territoriali composte da rappresentanti dell'INL e dell'INAIL per la valutazione e il recupero dei crediti di cui all'articolo 27, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008. L'Istituto ricorda che la patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti, decurtabile in caso di violazioni e incrementabile in presenza di requisiti premiali; il possesso del punteggio minimo è necessario per operare nei cantieri, mentre la perdita dei crediti può comportare l'interdizione dall'attività. Al fine di uniformare l'attività delle Commissioni su tutto il territorio nazionale e di individuare criteri omogenei di valutazione, l'INL e l'INAIL predispongono apposite linee guida che ricomprendono indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale formatore nei percorsi riparativi) nonché tipologie di investimenti ammissibili e criteri di proporzionalità rispetto al numero di crediti da recuperare e alla dimensione aziendale. All'esito dell'istruttoria, le Commissioni deliberano sugli adempimenti necessari e proporzionali al numero dei crediti da recuperare, fino a un massimo di 15**.**

- *Certificati medici di infortunio: servizio semplificato dal 13.05*
- *Inail, scendono gli interessi per la rateazione dei debiti*
- *Inail: nuovi importi per accertamenti non domiciliari*

GPDP | GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PRIVACY: SÌ ALL'ACCESSO DELL'EX DIPENDENTE ALL'EMAIL AZIENDALE

Il diritto di accesso ai dati personali resta anche dopo la fine del rapporto e comprende email aziendali individuali e documenti salvati sul pc in uso. Lo ha stabilito il **Garante Privacy**, che ha inflitto una sanzione da 50 mila euro a una compagnia assicurativa che aveva negato a un ex dipendente l'accesso ai dati contenuti nella propria email aziendale. Come si legge nella newsletter di aprile dell'Autorità, nel caso esaminato, l'azienda aveva trasmesso solo una parte dei messaggi, escludendo quelli legati all'attività lavorativa e limitando la consegna ai contenuti ritenuti personali. Una scelta considerata non conforme dal Garante, secondo cui il datore di lavoro non può limitare l'accesso attraverso selezioni preventive o oscuramenti. Oltre alla sanzione, il Garante ha ordinato alla compagnia di consentire l'accesso integrale ai dati richiesti e di adeguare informative e procedure interne.

730 PRECOMPILATO: ONLINE DA OGGI

Disponibile da oggi, nell'area riservata del sito dell'**Agenzia delle Entrate**, il modello 730 precompilato 2026. A definirne regole, modalità di accesso e calendario è il **provvedimento prot. n. 128479/2026** del 28 aprile scorso, in cui l'Agenzia precisa che le dichiarazioni sono predisposte con i dati già in suo possesso o trasmessi da soggetti terzi. Confermato l'accesso alla precompilata tramite professionisti abilitati e intermediari, previa delega, con richiesta via file (via Entratel o Fisconline) o via web (tramite Area Riservata). Una novità riguarda i contribuenti con redditi superiori a 75 mila euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata tiene conto automaticamente del cosiddetto riordino delle detrazioni, introdotto dalla legge di bilancio 2025, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare. Per modificare, integrare e inviare il modello 730 sarà necessario attendere il 14 maggio mentre la scadenza finale resta fissata al 30 settembre 2026. Tempi diversi per il modello Redditi Persone fisiche precompilato: per effetto delle novità introdotte dal decreto "Correttivo bis", che ha posticipato al 30 aprile l'invio delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo, il modello sarà disponibile in consultazione dal 20 maggio e potrà essere inviato dal 27 maggio al 2 novembre 2026. Le informazioni delle CU di lavoro autonomo pervenute dopo l'elaborazione del 730 saranno consultabili nel cassetto fiscale e, in caso di accesso tramite intermediario, segnalate in uno specifico campo della fornitura.

- *Chiarimenti su detraibilità spese coordinamento nei contratti con general contractor nel Superbonus*
- *Crisi d'impresa: in consultazione bozza circolare Entrate*
- *Isa, definiti i criteri d'accesso al regime premiale*
- *Accesso alla precompilata da parte del contribuente e di altri soggetti autorizzati*
- *CU 2026, possibile l'acquisizione massiva*
- *Imprese estere controllate (Cfc): ridenominati i codici tributo*
- *Transizione 5.0: dalle Entrate il codice tributo*
- *ISA e CPB: le nuove modalità di accesso ai dati precalcolati*

INTERPELLI

IL CPB NON CESSA CON L'ACQUISTO D'AZIENDA

L'acquisto di un'azienda da parte di un imprenditore individuale che ha aderito al concordato preventivo biennale non determina la cessazione del CPB. Lo chiarisce l'**Agenzia delle Entrate** con la risposta a interpello n. 103/2026 del 2 aprile scorso, relativa al caso di un agente di commercio che, dopo aver aderito al concordato per il biennio 2025-2026, intende acquistare un'azienda operante nel settore dell'elaborazione elettronica dati. Nel fornire il proprio parere, l'Agenzia richiama l'art. 21, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024: disposizione che prevede la cessazione del concordato in presenza di specifiche operazioni straordinarie riguardanti società o enti, come fusioni, scissioni e conferimenti, nonché in caso di modifiche della compagine sociale per le società o associazioni di cui all'art. 5 del Tuir. Secondo le Entrate, però, la norma non estende espressamente il proprio ambito soggettivo all'imprenditore individuale. Per questo motivo, nel caso prospettato, non ricorre la causa di cessazione del concordato prevista dalla norma. Resta fermo che il chiarimento riguarda esclusivamente la fattispecie esaminata e la specifica causa oggetto del quesito, senza effetti su eventuali ulteriori ipotesi di esclusione, cessazione o decadenza dal concordato.

- *Nuovo Patent Box: fruizione anche in caso di credito d'imposta R&S*
- *Disallineamento bienni adesione tra studio e soci non esclude il CPB*
- *ZLS: no al credito d'imposta per interventi di ammodernamento beni*
- *CPB: il blocco dei cantieri può causare la cessazione degli effetti*
- *Personale impiegato all'estero: il costo è deducibile dall'IRAP*

ADER: ONLINE IL NUOVO SERVIZIO "SITUAZIONE DEBITORIA"

Online la nuova versione del servizio "**Situazione debitoria**" disponibile sul sito dell'**Agenzia delle Entrate-Riscossione**. Lo rende noto lo stesso Ente di riscossione con un comunicato stampa diffuso lo scorso 7 aprile. Il contribuente potrà così accedere a informazioni più complete su cartelle, avvisi e un unico prospetto di sintesi sulla sua situazione complessiva. Con pochi clic, l'utente potrà avere il dettaglio dei singoli atti e procedere al pagamento online. La nuova funzionalità offre una panoramica aggiornata degli importi dovuti e di quelli già versati, segnalando anche eventuali rateizzazioni, definizioni agevolate o procedure in corso. Su richiesta, è possibile ottenere un prospetto riepilogativo scaricabile entro 24 ore, con tutti i dati relativi agli atti collegati al proprio codice fiscale. Il servizio "**Situazione debitoria – Consulta e paga**" è accessibile dall'area riservata del sito (www.agenziaentrateriscossione.gov.it) tramite identità digitale (Spid, Cie e Cns) oppure, per intermediari e professionisti, attraverso l'area EquiPro con credenziali Entratel. È disponibile anche una **guida** alla navigazione che illustra tutte le funzionalità del servizio.

❖ *Rottamazione quinquies: domanda online entro oggi*

TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'**Istat** ha comunicato l'indice relativo al **mese di marzo** che è pari a **101,05.** Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di marzo** è **di 1,437346%**.

Dipartimento Scientifico
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari